



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 507 R.U.A.

Roma, 25 MAG 2023

IL VICE COMANDANTE GENERALE

VISTO il contratto n. 10.173 di rep. in data 22 novembre 2011 stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti e il R.T.I. "PEZT CO. S.R.L" di Adro (BS) / "AEGIS ENGINEERING LIMITED" di Warrington (UK), a seguito di esperimento di una procedura ristretta, per la fornitura di n. 1.200 giubbetti antiproiettile flessibili, con protezione antilama, completi di borsa da trasporto e seconda fodera contenitrice, per un importo complessivo di € 795.319,00 (IVA esclusa);

VISTO il decreto n. 261 R.U.A in data 22 novembre 2011, con il quale è stato approvato il suddetto contratto, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 6 dicembre 2011 e dalla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2011;

CONSIDERATO che l'art. 13 del predetto contratto prevedeva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere alla controparte - ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - la fornitura di ulteriori n. 2.400 giubbetti antiproiettili flessibili della medesima tipologia, alle stesse condizioni ed agli stessi termini del contratto principale, previa sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi;

VISTO l'atto aggiuntivo (al contratto n. 10.173 di rep. in data 22 novembre 2011) n. 10.216 di rep. in data 19 aprile 2012 stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti e il R.T.I. "PEZT CO. S.R.L" di Adro (BS) / "AEGIS ENGINEERING LIMITED" di Warrington (UK), per la fornitura di n. 2.400 giubbetti antiproiettile flessibili, con protezione antilama, completi di borsa da trasporto e seconda fodera contenitrice, per un importo complessivo di € 1.590.638,00 (IVA esclusa);

VISTO il decreto n. 83 R.U.A in data 23 aprile 2012, con il quale è stato approvato il suddetto atto aggiuntivo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 8 maggio 2012 e dalla Corte dei Conti in data 5 giugno 2012;

TENUTO CONTO che il predetto atto aggiuntivo prevedeva:

- all'art. 6 che *"la ditta dovrà garantire la fornitura, relativamente alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche di protezione balistica e antilama ed ai difetti di fabbricazione, per un periodo di n. 3.650 giorni solari a decorrere dalla data di avvenuto favorevole collaudo di ciascuna rata. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose"*;
- al para I.3.2.3 del capitolato tecnico che *"la perforazione di un componente comporterà la decisione di rifiuto dell'intera fornitura"* (esame balistico);
- al para I.3.2.4 del capitolato tecnico che *"ci sarà il rifiuto dell'intera fornitura allorché la lama sia penetrata nella plastilina oltre 20 mm. e se il trauma e la penetrazione corrispondono nel totale ad un valore superiore a 40 mm."* (esame antilama);

PRESO ATTO che:

- in data 30 gennaio e 1° luglio 2013, in due rate, la fornitura veniva favorevolmente collaudata;
- in data 21 e 22 giugno 2022, nell'ambito delle verifiche periodiche successive al collaudo finalizzate alla proroga della validità dei giubbetti antiproiettile, due giubbetti non superavano le prove, subendo la perforazione;
- il Centro Unico Contrattuale, in ragione di quanto sopra, con foglio n. 1525/102-1 di prot. 2011 in data 13 luglio 2022 chiedeva all'operatore economico, ai sensi del citato art. 6, la sostituzione dell'intera fornitura;
- l'operatore economico con foglio n. 78/100/22 del 10 agosto 2022, richiamando le corrette modalità di impiego, custodia e conservazione dei manufatti, eccepiva la non operatività dell'invocata garanzia nell'ipotesi in cui fossero emerse errate/improprie modalità di impiego, conservazione e/o utilizzo dei giubbetti da parte dell'A.D, anche in considerazione del lungo lasso di tempo decorso

dal collaudo degli stessi (oltre 8 anni) e, al fine di evitare un possibile contenzioso, proponeva di addivenire ad un accordo transattivo che prevedesse, in luogo dell'integrale sostituzione richiesta dall'Amministrazione, la fornitura di n. 51 postazioni di carico e scarico armi mod. DCSA-50AP-CC, già in uso all'Arma dei Carabinieri;

- all'atto del fallimento dei test balistici, la garanzia decennale, era quasi scaduta;
- l'assenza di documentazione probatoria sulle modalità di custodia e manutenzione, da parte degli Enti assegnatari, potrebbe rendere particolarmente difficoltoso per l'Amministrazione sostenere un eventuale confronto giudiziale;
- l'applicazione della garanzia contrattuale, consistente nella "*rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose*", potrebbe interpretarsi anche in senso sfavorevole all'Amministrazione, comportando la sostituzione dei soli due manufatti che non hanno superato le prove balistiche;
- al fine di evitare il contenzioso, l'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri determinava l'accettazione della proposta avanzata dall'operatore economico, ritenendola favorevole per l'Arma, impegnandosi quindi alla sottoscrizione di un atto di transazione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'Avvocatura Generale dello Stato, interessata ai sensi dell'art. 568 del D.P.R. n. 90/2010, con foglio n. 339513 in data 18 maggio 2023 forniva parere positivo di congruità e visto di legalità all'accordo transattivo;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determina a contrarre;

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;

RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti speciali e materiali per la Telematica consistente nella conclusione di un accordo transattivo con il citato operatore economico per la fornitura di 51 postazioni di carico e scarico armi *mod.* DCSA-50AP-CC in luogo della sostituzione dell'intera fornitura di cui all'atto aggiuntivo (al contratto n. 10.173 di rep. in data 22 novembre 2011) n. 10.216 di rep. in data 19 aprile 2012;

VISTO il decreto n. 1 R.U.A. in data 4 gennaio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 31 gennaio 2023, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E T E R M I N A

1. La proposta di accordo transattivo indicata in premessa è approvata.
2. Sono nominati:
 - "*Responsabile unico del procedimento*" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
 - "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. L'accordo transattivo avrà un valore di € 25.245,00 IVA esclusa (€ 30.798,90 IVA compresa).

IL VICE COMANDANTE GENERALE

(Gen. C.A. Maurizio Detalmo Mezzavilla)



